



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Piero Rocchetti	PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino	CONSIGLIERA Rel.
Dott. Lorenzo Audisio	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **65/2025** R.G.L. promossa da:

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'Avv. Tommaso Parisi e dall'Avv. Franco Pasut per procura generale alle liti del 22.3.2024 a rogito dr. Roberto Fantini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto

APPELLANTE

CONTRO

MARCASSA CLAUDIO, residente in Veruno (NO), Via per Revislate n. 2/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Frattini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, Via XXIII Marzo n. 170, e presso il suo indirizzo pec per procura in atti

APPELLATO

Oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 7.2.2025

Per l'appellato: come da memoria depositata il 20.6.2025

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso al Tribunale di Novara, Claudio Marcassa ha chiamato in giudizio l'INPS esponendo: di avere esercitato la professione di medico libero professionista da luglio



1986 a giugno 1990, con iscrizione all'ENPAM; di avere poi prestato lavoro subordinato alle dipendenze di Fondazione Salvatore Maugeri e successivamente alle dipendenze di Istituti clinici scientifici Maugeri s.p.a. S.B., fino al 30.4.2023; e di avere svolto nel 2011 e nel 2014 attività autonoma occasionale a favore di società private, per organizzazione di convegni e analisi statistiche, per cui non aveva versato contributi all'ENPAM ma alla gestione separata, con imponibile di euro 2.647 per il 2011 e di euro 320 per il 2014, risultanti da estratto conto contributivo. Ha chiesto in via principale di dichiarare il proprio diritto alla pensione di anzianità anticipata con computo ai sensi dell'art. 3 D.M. 282/1996 a far data dal 1°.5.2023 sulla base dei contributi versati nella gestione lavoratori subordinati e nella gestione separata, come risultanti dagli estratti contributivi prodotti; in subordine, di accertare l'erroneità della comunicazione a lui fornita dall'INPS in data 31.12.2022 sull'esistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione agevolata con il computo dell'art. 3 D.M. 282/1996 e, conseguentemente, di dichiarare la responsabilità dell'ente previdenziale per i danni da lui subiti a causa delle dimissioni rassegnate in relazione al rapporto di lavoro con la Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB, anche in via equitativa, nella misura delle retribuzioni che sarebbero maturate dalle dimissioni sino al 22.5.2024, per un importo pari ad euro 97.069,70, oltre accessori.

L'INPS ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto.

Con sentenza n. 5/2025 pubblicata il 14.1.2025 il Tribunale ha respinto la domanda principale e, in accoglimento della domanda subordinata, ha condannato l'INPS a pagare al ricorrente euro 34.585,81 a titolo di risarcimento del danno.

2. Il Tribunale ha respinto la domanda principale considerando illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione separata (avvenuta nel 2011, e che ha dato luogo nel 2011 ad un imponibile di euro 2.647 e a contributi pari ad euro 450 e nel 2014 ad un imponibile di euro 320 e a contributi pari ad euro 70,50) non sussistendone i presupposti per la dirimente ragione che il reddito annuo derivato dall'attività assicurata presso detta gestione non raggiungeva la soglia di euro 5.000 prevista dall'art. 44 comma 2 d.l. 269/2003 convertito in L. 326/2003, e non potendo, in mancanza di un valido rapporto contributivo, applicarsi l'art. 8 D.P.R. 818/1957.

Ha invece considerato fondata la domanda subordinata ritenendo che l'Istituto abbia erroneamente ingenerato nel ricorrente la convinzione di potere accedere alla pensione c.d. in computo ex art. 3 D.M. 282/1996, così inducendolo a dimettersi dal proprio impiego presso gli Istituti Maugeri, avendo un funzionario dell'Istituto risposto



alla domanda relativa al possesso dei requisiti per la pensione anticipata, formulata dal ricorrente prima delle dimissioni, nel senso della sussistenza dei requisiti necessari (*“Lei fa riferimento alla pensione anticipata in computo nella gestione separata per la quale le confermo che lei ha raggiunto tutti i requisiti richiesti”*). In tal modo, secondo il Tribunale, l’INPS è incorso nella responsabilità contrattuale per inadempimento dell’art. 54 L. 88/1989, considerato che in base alla sequenza temporale degli eventi (consultazione dell’INPS a dicembre 2022, domanda di pensione a febbraio 2023, dimissioni con effetto dal 1°.5.2023), sussiste, con elevatissimo grado di probabilità, il nesso causale tra la condotta dell’INPS e le dimissioni del ricorrente.

Il Tribunale ha ravvisato un concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 1° comma c.c. – avendo egli tentato di far valere contributi privi di titolo in quanto versati in assenza di copertura legale -, ma ha considerato preponderante, sul piano della causalità e tenuto conto del grado della colpa e dell’entità delle conseguenze, e più grave, la condotta dell’INPS, che non si è avveduto di un macroscopico errore nelle proprie scritturazioni, rispetto a quella del ricorrente, che ha omesso di far rilevare l’errore dell’Istituto, pur derivante da un versamento contrario al disposto di legge. Ha quindi quantificato la responsabilità all’INPS nella misura del 90% e il concorso del ricorrente nella misura del 10%.

3. Con un unico motivo di appello l’INPS impugna la sentenza sostenendo che il Tribunale abbia applicato erroneamente i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità da esso richiamati, essendo la responsabilità nel caso specifico attribuibile interamente alla condotta dolosa o gravemente colposa dell’appellato in quanto pienamente consapevole dell’evidente errore contenuto nella dichiarazione dell’INPS ben sapendo che i due mesi di contributi da lui versati nella gestione separata non erano validi poiché effettuati senza titolo, considerato che egli non era un libero professionista (non ha fatturato gli importi percepiti, ha denunciato i redditi percepiti nell’anno di imposta 2011 con il modello 730 e non con il modello UNICO per i possessori di partita IVA e non ha neppure effettuato la presentazione della dichiarazione IVA), ma un lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, e che l’attività di lavoro autonomo occasionale non era sufficiente per il computo richiesto.

4. L’appello è fondato.

Escluso - in forza della statuizione del Tribunale, non impugnata, relativa alla domanda principale - che l’appellato abbia diritto alla pensione agevolata con il computo dell’art.



3 D.M. 282/1996 (*“Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”*), l'oggetto della controversia è esclusivamente se la risposta dell'INPS alla domanda dell'appellato circa il possesso dei requisiti per accedere a detta pensione cd. “in computo” nella gestione separata integri o meno una sua responsabilità per violazione dell'art. 54 L. 88/1989.

Ai sensi del citato art. 54 (*“Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici”*), *“E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”*.

Nell'esercizio di tale attività certificativa sui dati relativi alla situazione previdenziale/pensionistica, l'INPS incorre in responsabilità contrattuale nel caso in cui vengano fornite informazioni errate sulla posizione assicurativa dell'interessato, come tipicamente accade nel caso dell'emissione di un estratto conto assicurativo che indichi una situazione contributiva diversa da quella reale, per esempio attestando un numero di contributi superiore a quello effettivo.

Si tratta quindi di una specifica ipotesi di responsabilità contrattuale relativa ad informazioni sulla situazione contributiva dell'assicurato e più precisamente attinente all'attività certificativa dei funzionari INPS, cfr. Cass. 1660/2012: *“La responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee informazioni fornite all'assicurato può configurarsi soltanto ove queste: a) siano rese su specifica domanda dell'interessato, e non su informale richiesta di parere; b) inducano l'interessato in errore scusabile; c) si riferiscano a dati di fatto concernenti la posizione assicurativa dell'interessato, che sono gli unici che l'ente sia tenuto a comunicare, attraverso i propri funzionari, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989”* (conforme Cass. 2498/2018).

La responsabilità per l'errata certificazione sulla posizione contributiva è in ogni caso configurabile soltanto laddove l'assicurato non sia a conoscenza dei dati contributivi,



tipicamente, quindi, per il caso del lavoratore subordinato i cui contributi non vengono versati da lui ma dal datore di lavoro, mentre il lavoratore autonomo versa egli stesso i contributi a sé relativi e dunque conosce la propria situazione contributiva, cfr. Cass. 6643/2020: *“In tema di prestazioni previdenziali, l'erronea certificazione resa dall'ente previdenziale all'assicurato, che sia lavoratore autonomo, circa la sua posizione contributiva, non comporta la responsabilità risarcitoria, di natura contrattuale, dell'ente, poiché il valore certificativo delle comunicazioni ex art. 54 della l. n. 88 del 1989 può logicamente predicarsi soltanto per quelle concernenti i dati di fatto della posizione previdenziale rilasciate ad assicurati che, rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, siano terzi, e, quindi, non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati, ma non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso, i quali non possono fondare alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori compiuti dall'ente nella comunicazione di notizie che rientrano nella loro diretta sfera di conoscibilità”*.

Nel caso in esame la comunicazione dell'INPS di cui l'appellato lamenta l'erroneità non riguarda dati di fatto erronei rispetto alla sua effettiva situazione contributiva, bensì un aspetto di diritto e in particolare l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione separata: i contributi relativi ai redditi percepiti per attività autonoma occasionale (redditi pari per il 2011 a euro 2.647 e per il 2014 a euro 320) erano effettivamente presenti sul conto dell'appellato, circostanza di cui, peraltro, egli era a conoscenza avendoli versati lui stesso (come da lui dato atto nel punto 4, pag. 2, del ricorso di primo grado) e pertanto i dati di fatto relativi alla posizione assicurativa dell'appellato – gli unici, come scritto, che l'INPS è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 54 della legge 88/1989 – erano corretti oltre che da lui conosciuti.

Tali dati sono stati tuttavia successivamente modificati in quanto l'INPS, esaminata la domanda di pensione di anzianità anticipata “in computo” ex art. 1 comma 23 L. 335/1995 e art. 3 D.M. 282/1998, si è avveduto che l'attuale appellato si era iscritto negli anni 2011 e 2014 nella gestione separata ed aveva versato in essa i contributi in mancanza dei necessari presupposti con la conseguenza che, risultando indebiti detti contributi, non vi era titolo per chiedere la pensione nella gestione separata.

Non si è quindi verificato un errore nell'attività certificativa sulla posizione assicurativa dell'appellato (l'estratto conto assicurativo attestava infatti i contributi all'epoca effettivamente presenti sul conto dell'appellato), ma si è trattato di una successiva



verifica compiuta dall'Istituto, che ha avuto esito negativo, in merito ai requisiti per accedere al trattamento pensionistico richiesto.

Non si versa pertanto in un caso di responsabilità per dati contributivi errati ex art. 54 L. 88/1989, l'unica ipotesi di responsabilità invocata dall'attuale appellato.

In accoglimento dell'appello, le domande proposte con il ricorso introduttivo devono pertanto essere respinte.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell'appello, respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo; condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo grado in euro 5.000 e per l'appello in euro 5.000, oltre accessori.

Così deciso all'udienza del 10.9.2025

LA CONSIGLIERA est.

Dott.ssa Silvia Casarino

IL PRESIDENTE

Dott. Piero Rocchetti

